

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

51.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIGLIA

INDICE

	PAG.	
		PAG.
Sostituzioni:		
PRESIDENTE	433	
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		
LAURICELLA ed altri: Ulteriori provvedimenti per accelerare l'opera di ricostruzione dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (3365);		
MATTA ed altri: Ulteriori provvedimenti per le popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (3724)	433	
PRESIDENTE	433, 434, 435	
BUCALOSSI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	434, 435	
CUSUMANO, <i>Relatore</i>	434	
MATTA	434	
MICELI	434	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Disegno di legge n. 2682; e proposte di legge CIRILLO ed altri n. 498; VETRONE n. 2225: Ulteriori provvidenze per la ricostruzione e la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (<i>Testo unificato, modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (2682-498-2225-B) .	435	
PRESIDENTE	435	
		Votazione segreta: PRESIDENTE 439
		<p style="text-align: center;">La seduta comincia alle 19.</p> <p style="text-align: center;">CUSUMANO, <i>Segretario</i>, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).</p> <p style="text-align: center;">Sostituzioni.</p> <p style="text-align: center;">PRESIDENTE. Comunico che ai sensi dell'articolo 19, quarto comma del regolamento, gli onorevoli Botta, Fusaro, Perrone, Quilieri e Tripodi Antonino sono sostituiti rispettivamente dagli onorevoli Di Leo, Bassi, Russo Ferdinando, Cottone e Lo Porto.</p> <p style="text-align: center;">Discussione delle proposte di legge Lauricella ed altri: Ulteriori provvedimenti per accelerare l'opera di ricostruzione dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (3365); e Matta ed altri: Ulteriori provvedimenti per le popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (3724).</p> <p style="text-align: center;">PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Lauricella, Cusumano e</p>

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 MAGGIO 1975

Musotto: « Ulteriori provvedimenti per accelerare l'opera di ricostruzione dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 »; e di iniziativa dei deputati Matta, Pandolfo, Bassi, Di Leo, Pumilia, Russo Ferdinando e Volpe: « Ulteriori provvedimenti per le popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 ».

L'onorevole Cusumano ha facoltà di svolgere la relazione.

CUSUMANO, *Relatore*. Le due proposte di legge rispondono ad esigenze particolarmente sentite dalle popolazioni locali. Per facilitare l'approvazione delle misure più urgenti desidero proporre alla Commissione di procedere allo stralcio dell'articolo 1 della proposta di legge n. 3365 e dell'articolo 1 della proposta di legge n. 3724 e di procedere all'approvazione dei due articoli stralciati in un testo unificato tenendo conto del parere espresso dalla V Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MATTA. A nome del gruppo della democrazia cristiana mi dichiaro favorevole alle proposte formulate dal relatore.

MICELI. A nome del gruppo del partito comunista italiano mi dichiaro favorevole alle proposte avanzate dal relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BUCALOSSI, *Ministro dei lavori pubblici*. Desidero esprimere delle perplessità in ordine alle proposte formulate, in quanto ritengo che le disposizioni limitate al rifinanziamento delle opere finiscono per diminuire le possibilità di pressione di arrivare a soluzioni più confacenti alla natura dei problemi davanti ai quali ci troviamo.

Comunque, con queste riserve e tenendo conto dei pareri unanimi e delle attese che vi sono intorno a questo provvedimento, il Governo esprime il suo parere favorevole, facendo però presente nello stesso momento che questo accordo potrebbe determinare una situazione di carenza di fondi a disposizione dei comuni colpiti dal terremoto del gennaio 1968.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta, avanzata dall'onorevole Cusumano, di

stralciare l'articolo 1 della proposta di legge n. 3365 e l'articolo 1 della proposta di legge n. 3724.

(*E approvata*).

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 della proposta di legge n. 3365:

ART. 1.

L'articolo 5 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è sostituito con il seguente:

« Il primo comma, dell'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 21, modificato dall'articolo 16 della legge 29 luglio 1968, n. 858, e dall'articolo 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sostituito dall'articolo 17 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito nella legge 30 luglio 1971, n. 491, è sostituito col seguente:

» Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli è autorizzata, la spesa di lire 348.650 milioni che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 13.615 milioni, lire 31.000 milioni, lire 71.890 milioni, lire 15.535 milioni, lire 10.705 milioni, lire 19.905 milioni, lire 19.000 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 e 1974, lire 47.000 milioni nell'anno 1975, lire 52.000 milioni nell'anno 1976, lire 30.000 milioni nell'anno 1977, lire 27.000 milioni nell'anno 1978 e lire 5.000 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1979 e 1980 ».

Do lettura dell'articolo 1 della proposta di legge n. 3724:

ART. 1.

Il terzo comma dell'articolo unico della legge 15 aprile 1973, n. 94, è sostituito dal seguente:

« Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 507.166 milioni che sarà stanziata sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 13.615 milioni, lire 31.000 milioni, lire 71.890 milioni, lire 16.535 milioni, lire 10.705 milioni, lire 19.905 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 e 1974, lire 53.516 milioni nell'anno 1975. lire

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 MAGGIO 1975

90.000 milioni nell'anno 1976, lire 100.000 milioni nell'anno 1977, lire 27.000 milioni nell'anno 1978, lire 27.000 milioni nell'anno 1979 e lire 27.000 milioni nell'anno 1980 ».

Avverto che il relatore ha proposto il seguente articolo unico risultante dai due articoli testé letti, con il nuovo titolo: « Provvedimenti per accelerare la ricostruzione dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 » (3365-3724-ter):

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 5 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è sostituito con il seguente:

« Il primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, modificato dall'articolo 16 della legge 29 luglio 1968, n. 858, e dall'articolo 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, sostituito dall'articolo 17 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito nella legge 30 luglio 1971, n. 491, è sostituito dal seguente:

” Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 348.650 milioni che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 13.645 milioni, lire 31.000 milioni, lire 71.890 milioni, lire 16.535 milioni, lire 10.705 milioni, lire 19.905 milioni e lire 19.000 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 e 1974, di lire 35.000 milioni nell'anno 1975, di lire 50.000 milioni nell'anno 1976, di lire 60.000 milioni nell'anno 1977, e di lire 21.000 milioni nell'anno 1978 ”.

Al maggior onere di lire 10.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1975 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione il nuovo titolo del provvedimento di cui ho qui data lettura.

(È approvato).

Gli onorevoli Matta, Cusumano, Miceli Salvatore, e Russo Ferdinando hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione lavori pubblici della Camera dei deputati,

udite le dichiarazioni del Governo,

ribadisce la necessità che vengano al più presto risolti i problemi tuttora insoluti della Valle del Belice, con particolare riguardo alla ricostruzione degli alloggi dei privati,

constata che l'attuale provvedimento assolve la funzione di assicurare il finanziamento necessario al proseguimento dei lavori, al fine di evitare l'interruzione degli stessi ed il mantenimento dei livelli occupazionali;

impegna il Governo

a presentare al più presto gli adeguati provvedimenti legislativi al fine di consentire un approfondito esame della situazione, un'ampia discussione parlamentare con il necessario confronto tra le varie forze politiche, e la definitiva risoluzione dei tormentati problemi della valle terremotata.

(0/3365-3724-ter/1/9)

BUCALOSSI, *Ministro dei lavori pubblici*.
Accetto l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il provvedimento 3365-3724-ter sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge (2682) e delle proposte di legge Cirillo ed altri (498); Vetrone (2225): Ulteriori provvidenze per la ricostruzione e la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 (Testo unificato, modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (2682-498-2225-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge (2682); e delle proposte di legge Cirillo, Vetrone, Napolitano, Biamonte, Di Marino, Jacazzi, Raucchi, Conte, D'Angelo, D'Auria, Di Gioia, Flaminio, Giovannini, Maschiella, Masullo, Pistillo, Sandomenico, Sbriziolo De Felice Eirene, Tedeschi, Vania (498); e Vetrone (2225): « Ulteriori provvidenze per la ricostruzione e la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 », approvati, in un testo unificato, dalla IX Commissione

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 MAGGIO 1975

permanente della Camera nella seduta del 5 febbraio 1975, modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 14 maggio 1975.

Sulle modifiche apportate dalla VIII Commissione lavori pubblici dell'altro ramo del Parlamento riferirò io stesso, facendo osservare, agli onorevoli colleghi, che si tratta puramente di modificazioni di carattere formale e che pertanto non ritengo abbiano bisogno di una particolare illustrazione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

Gli articoli 1, 2, 3 e 4 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

L'articolo 8 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è sostituito dal seguente:

« L'importo del contributo concesso per la ricostruzione o riparazione è erogato nel modo seguente:

30 per cento a titolo di anticipazione;

30 per cento dopo il completamento del rustico, a seguito della dichiarazione del direttore dei lavori approvata dall'ufficio del genio civile;

30 per cento dopo la dichiarazione di ultimazione dei lavori rilasciata dal direttore dei lavori, approvata dall'ufficio del genio civile;

10 per cento dopo il collaudo da effettuarsi entro un anno dal certificato di regolare esecuzione dei lavori ».

L'VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

L'articolo 8 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è sostituito dal seguente:

« L'importo del contributo concesso per la ricostruzione o riparazione è erogato nel modo seguente:

30 per cento a titolo di anticipazione;

30 per cento dopo il completamento del rustico, a seguito della dichiarazione del di-

rettore dei lavori approvata dall'ufficio del genio civile;

30 per cento dopo la dichiarazione di ultimazione dei lavori rilasciata dal direttore dei lavori, approvata dall'ufficio del genio civile;

10 per cento dopo il collaudo da effettuarsi entro un anno dalla ultimazione dei lavori ».

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 6 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

Qualora nel piano di ricostruzione, debitamente approvato, di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sia previsto il trasferimento totale o parziale dell'abitato, hanno titolo alla concessione del contributo di cui all'articolo 3 della legge predetta, e successive modificazioni ed integrazioni, tutti i proprietari di immobili per un massimo di tre unità immobiliari indipendentemente dal danno subito.

La domanda per ottenere le provvidenze di cui ai precedenti commi deve essere prodotta entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano, o, qualora il piano sia già stato approvato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 7.

Qualora nel piano di ricostruzione, debitamente approvato, di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sia previsto il trasferimento totale o parziale dell'abitato, hanno titolo alla concessione del contributo di cui all'articolo 3 della legge predetta, e successive modificazioni ed integrazioni, tutti i proprietari di immobili per un massimo di tre unità immobiliari indipendentemente dal danno subito.

La domanda per ottenere le provvidenze di cui al precedente comma deve essere prodotta entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano, o, qualora il pia-

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 MAGGIO 1975

no sia già stato approvato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

I limiti di contributo di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, sono elevati nelle misure previste dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, in favore dei proprietari che alla data del 1° gennaio 1973 non abbiano iniziato la ricostruzione o riparazione delle unità immobiliari distrutte o danneggiate dal terremoto.

A favore del proprietario di una sola unità immobiliare distrutta o danneggiata, costituita da non più di tre vani utili e destinata ad uso di abitazione della propria famiglia, che sia composta di almeno sei membri, il limite massimo del contributo è elevato a lire 9 milioni.

Limitatamente ad una sola unità immobiliare, i contributi di cui al comma precedente, relativi anche all'acquisto dell'area nei limiti stabiliti dalle norme vigenti, saranno concessi anche ai proprietari che intendono ricostruire l'abitazione in comune diverso da quello in cui è ubicata purché nell'ambito del territorio dei comuni determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la ricostruzione dei fabbricati rurali ed annesse pertinenze ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

I limiti di contributo di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, sono elevati nelle misure previste dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, in favore dei proprietari che alla data del 1° gennaio 1973 non abbiano iniziato la ricostruzione o riparazione delle unità immobiliari distrutte o danneggiate dal terremoto.

A favore del proprietario di una sola unità immobiliare distrutta o danneggiata, costituita da non più di tre vani utili e destinata ad uso di abitazione della propria famiglia, che sia composta di almeno sei membri, il limite massimo del contributo è elevato a lire 9 milioni.

Limitatamente ad una sola unità immobiliare, i contributi di cui ai commi precedenti, relativi anche all'acquisto dell'area nei limiti stabiliti dalle norme vigenti, saranno concessi anche ai proprietari che intendono ricostruire l'abitazione in comune diverso da quello in cui è ubicata purché nell'ambito del territorio dei comuni determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la ricostruzione dei fabbricati rurali ed annesse pertinenze ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni.

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 9 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 10 nel seguente testo:

ART. 10.

L'articolo 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, è sostituito dal seguente:

« Al proprietario di fabbricato, urbano o rurale, che ricostruisca sulla medesima area e che debba provvedere alla demolizione e allo sgombero dei materiali spetta un ulteriore concorso pari all'effettiva spesa e comunque non superiore al limite del cinque per cento del contributo per la ricostruzione, a totale carico degli stanziamenti di cui all'articolo 1 della presente legge ».

L'VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 10.

L'articolo 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, è sostituito dal seguente:

« Al proprietario di fabbricato, urbano o rurale, che ricostruisca sulla medesima area e che debba provvedere alla demolizione e allo sgombero dei materiali spetta un ulte-

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 MAGGIO 1975

riore concorso pari all'effettiva spesa e comunque non superiore al limite del cinque per cento del contributo per la ricostruzione, a totale carico degli stanziamenti di cui all'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 ».

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

ART. 11.

All'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, sono aggiunti i seguenti comuni:

« L'approvazione del piano parcellare redatto per l'acquisizione delle aree edificabili ricadenti nei piani di ricostruzione o di zona ai sensi del primo comma del presente articolo comporta la dichiarazione della pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza.

L'assegnazione delle aree medesime ai richiedenti è effettuata secondo i criteri stabiliti dal terzo comma dell'articolo 12 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, con provvedimento del sindaco, che costituisce titolo per la concessione del contributo per la ricostruzione spettante ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il provvedimento di assegnazione delle aree è revocato qualora nel termine di un anno dalla data della concessione del contributo i lavori di ricostruzione non siano stati iniziati.

Le aree espropriate sulle quali sia stata ultimata la ricostruzione saranno trasferite gratuitamente in proprietà agli assegnatari aventi titolo alla concessione del contributo per la ricostruzione.

La relativa trascrizione sui registri immobiliari e catastali avverrà con apposito provvedimento del sindaco ».

La VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 11.

All'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'approvazione del piano parcellare redatto per l'acquisizione delle aree edificabili ricadenti nei piani di ricostruzione o di zona

ai sensi del primo comma del presente articolo comporta la dichiarazione della pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza.

L'assegnazione delle aree medesime ai richiedenti è effettuata secondo i criteri stabiliti dal terzo comma dell'articolo 12 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, con provvedimento del sindaco, che costituisce titolo per la concessione del contributo per la ricostruzione spettante ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il provvedimento di assegnazione delle aree è revocato qualora nel termine di un anno dalla data della concessione del contributo i lavori di ricostruzione non siano stati iniziati.

Le aree espropriate sulle quali sia stata ultimata la ricostruzione saranno trasferite gratuitamente in proprietà agli assegnatari aventi titolo alla concessione del contributo per la ricostruzione, con provvedimento del sindaco da trascrivere a norma dell'articolo 2645 del codice civile ».

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 12 non è stato modificato.

Lo nostra Commissione aveva approvato l'articolo 13 nel seguente testo:

ART. 13.

Le espropriazioni, la demolizione dei fabbricati, lo sgombero di materiali e le opere di urbanizzazione occorrenti per l'attuazione dei piani particolareggiati di risanamento sono effettuati a cura e a spese dello Stato.

La VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 13.

Sono effettuati a cura e a spese dello Stato, per l'attuazione dei piani particolareggiati di risanamento, le espropriazioni, la demolizione dei fabbricati, lo sgombero dei materiali e le opere di urbanizzazione all'uopo occorrenti.

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo del Senato.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — NONA. COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 MAGGIO 1975

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 14 nel seguente testo:

ART. 14.

I contributi previsti dalla legge 3 dicembre 1964, n. 1259, e della presente legge saranno concessi in relazione agli atti tecnici esibiti sempre che sia stata presentata la domanda di contributo successivamente al 21 agosto 1962 entro i termini stabiliti dagli articoli 16 e 29 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e dall'articolo 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1465.

La VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 14.

I contributi previsti dalla legge 3 dicembre 1964, n. 1259, e dalla presente legge saranno concessi in relazione alla documentazione esibita sempre che sia stata presentata la domanda di contributo successivamente al 21 agosto 1962 entro i termini stabiliti dagli articoli 16 e 29 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e dall'articolo 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1465.

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 15, 16 e 17 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 18 nel seguente testo:

ART. 18.

Ai privati proprietari di aree comprese nei piani di ricostruzione e di zona è consentita l'utilizzazione diretta della superficie indispensabile alla ricostruzione delle proprie unità immobiliari, secondo la tipologia edilizia prevista.

Qualora nel termine di sei mesi dalla concessione del contributo per la ricostruzione, i lavori non siano stati iniziati, le aree non utilizzate saranno soggette alla espropriazione ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259.

La VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 18.

Ai privati proprietari di aree comprese nei piani di ricostruzione e di zona è consentita l'utilizzazione diretta della superfi-

cie indispensabile alla ricostruzione delle proprie unità immobiliari, secondo la tipologia edilizia prevista.

Qualora, nel termine di sei mesi dalla concessione del contributo per la ricostruzione, i lavori non siano stati iniziati, le aree non utilizzate saranno soggette alla espropriazione ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259.

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 19, 20 e 21 non sono stati modificati.

Il provvedimento sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e del disegno di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Lauricella ed altri n. 3365; proposta di legge Matta ed altri n. 3724, *in un testo unificato dell'articolo 1 e con il titolo: « Provvedimenti per accelerare la ricostruzione dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 »* (3365-3724-ter):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Bargellini, Beccaria, Bortot, Di Leo, Brandi, Calvetti, Carrà, Cusumano, Federici, Bassi, Giglia, Giudiceandrea, Lapenta, Luraschi, Matta, Miceli Salvatore, Padula, Russo Ferdinando, Piccone, Cottone, Sbriziolo Eirene De Felice, Tani, Todros e Lo Porto.

Disegno di legge n. 2682; e proposte di legge Cirillo ed altri n. 498; Vetrone n. 2225, *in un testo unificato, modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato, e con il titolo: « Ulteriori provvidenze per la ricostruzione e la rinascita economica delle zo-*

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 21 MAGGIO 1975

ne colpite dal terremoto dell'agosto 1962 »
(2682-498-2225-B):

Presenti	25
Votanti	16
Astenuti	9
Maggioranza	9
Voti favorevoli	15
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Bargellini, Beccaria, Di Leo, Brandi, Calvetti, Cusumano, Bassi, Giglia, Lapenta, Luraschi, Matta, Padula, Russo Ferdinando. Cottone e Lo Porto.

Si sono astenuti:

Bortot, Carrà, Federici, Giudiceandrea, Miceli Salvatore, Piccone, Sbriziolo De Felice Eirene, Tani e Todros.

La seduta termina alle 19,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO